

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 80

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, concernente la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97»

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 marzo 2007)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto è entrato in vigore il 25 gennaio 2005 ed è applicabile in tutti gli stati membri a partire dal 5 gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 5, relativo al possesso del certificato di idoneità per conducenti e guardiani, che sarà applicativo dal 5 gennaio 2008.

Con l'applicazione di questo nuovo regolamento sono abrogate la direttiva 91/628/CEE, relativa alla "protezione degli animali durante il trasporto", recepita nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, ed il Regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio "che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore alle otto ore".

Il Regolamento (CE) 1/2005 apporta diverse importanti modifiche alla precedente normativa sulla protezione degli animali durante il trasporto tranne per quanto riguarda i tempi di viaggio, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e le densità di carico.

L'articolo 25 dello stesso regolamento prevede che ogni Stato membro deve stabilire regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento e prendere tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano attuate, come anche stabilire le disposizioni per l'applicazione dell'articolo 26 relativo alle misure specifiche da adottare in caso di violazione del regolamento. Pertanto, il presente decreto legislativo ottempera a quanto disposto dal summenzionato articolo del Regolamento (CE) 1/2005 per sanzionare le infrazioni connesse al regolamento stesso, individuandone le modalità di applicazione.

Il provvedimento viene emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, il quale espressamente consente al governo di adottare decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione, tra l'altro, di Regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge comunitaria stessa.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto non pregiudica l'applicabilità delle norme di cui al titolo IX-bis, libro II del codice penale nelle ipotesi in cui le fattispecie accertate integrino uno o più degli elementi costitutivi dei reati ivi previsti.

Il testo del Decreto Legislativo, come indicato al comma 3, articolo 3, della Legge 18 aprile 2005, n. 62, dovrà essere sottoposto al parere dei competenti organi parlamentari, in quanto prevede l'applicazione di sanzioni amministrative e dovrà essere altresì sottoposto al parere della Commissione permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, attesa la competenza delle autorità regionali in merito all'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Il decreto adottato è costituito da quattordici articoli che disciplinano le seguenti tematiche:

Articolo 1 "Campo di applicazione e definizioni": individua, al comma 1, il campo di applicazione della disciplina sanzionatoria alle infrazioni del regolamento ed introduce, al comma 2, la definizione di "conducente", non contemplata nel regolamento, per non ingenerare incertezza nella individuazione delle responsabilità tra le varie figure professionali coinvolte nel trasporto di animali vivi.

Il comma 3 prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, il conducente o il guardiano degli animali debbano acquisire entro il 5 gennaio 2008 il certificato di idoneità al trasporto degli animali, previo apposito corso di formazione, e precisa che, allo scopo di evitare vuoti normativi, fino alla suddetta data ogni richiamo a tale certificato di idoneità deve intendersi riferito alla attestazione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.

Il comma 4 disciplina la modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'acquisizione dei certificati di idoneità e da quali organismi possono essere organizzati, a loro carico.

Articolo 2 "Autorità competente": identifica nel Ministero della salute l'autorità centrale competente per i controlli sul benessere animale come definita all'art. 2, lettera f) del Regolamento. Viene inoltre richiamato l'articolo 13 della legge 689/81 che individua negli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria i soggetti accertatori delle violazioni.

Articolo 3 "Violazione delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore": stabilisce la sanzione pecuniaria minima e massima per il trasportatore che effettua un viaggio senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione scaduta, sospesa o revocata oppure quando viene effettuato un viaggio superiore alle otto ore (lungo viaggio) usando un'autorizzazione per viaggi al di sotto delle otto ore ed ancora, quando vengono violate le prescrizioni per le azioni d'emergenza che comportano il trasporto di animali in violazione di alcune disposizioni del Regolamento (CE) 1/2005. E' stata anche considerata, sotto l'aspetto sanzionatorio, la mancanza a bordo del veicolo dell'autorizzazione del trasportatore e la responsabilità in solido del trasportatore con l'autore della violazione.

Articolo 4 "Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o guardiano": stabilisce la sanzione pecuniaria minima e massima per il conducente ed il guardiano che effettuano un trasporto senza l'obbligo del certificato di idoneità prescritto dal Regolamento o con certificato di idoneità scaduto, sospeso o revocato. Sono assoggettati alla stessa sanzione il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affidano gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneità ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato.

Articolo 5 "Irregolarità documentali": individua le irregolarità documentali soggette a sanzione amministrativa pecuniaria minima e massima a carico del trasportatore. Il comma 3 individua nell'organizzatore del viaggio ed nel detentore degli animali le persone responsabili in solido, con il trasportatore, delle irregolarità commesse.

Articolo 6 "Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto": stabilisce la sanzione pecuniaria minima e massima a carico del trasportatore o del conducente che effettua un trasporto di animali superiore alle otto ore con un veicolo stradale o nave adibita al trasporto di bestiame senza essere muniti del certificato di omologazione del mezzo di trasporto prescritto dal Regolamento o con lo stesso scaduto di validità, sospeso o revocato. E' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria anche il conducente di un veicolo stradale a bordo del quale non sia presente il certificato di omologazione.

Inoltre, è individuato nell'organizzatore del viaggio il responsabile in solido delle violazioni commesse dal trasportatore o dal conducente.

Articolo 7 "Violazione delle disposizioni relative al benessere degli animali": individua due tipologie di condizioni di inidoneità al trasporto degli animali per la violazione delle quali il trasportatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.

Con la definizione di "disposizioni essenziali" sono raggruppare tutte quelle condizioni di inidoneità al trasporto, previste dal regolamento, che più facilmente espongono o possono esporre gli animali a lesioni o gravi sofferenze e che si è voluto mantenere distinte, ai fini sanzionatori, dalle "altre disposizioni" di inidoneità al trasporto sempre contemplate nel regolamento. Per la violazione delle "disposizioni essenziali" il trasportatore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria minima e massima più elevata rispetto a quella prevista per la violazione delle "altre disposizioni".

Il comma 5 e 6 prevede sanzioni pecuniarie minime e massime per il personale che accudisce gli animali a terra prima del viaggio e per tutti coloro che, durante le operazioni di trasporto, usano violenza o metodi suscettibili di provocare all'animale lesioni o sofferenze inutili.

Il comma 7 individua nel detentore degli animali e nel responsabile del centro di raccolta le persone che rispondono in solido con il trasportatore delle violazioni delle disposizioni previste dall'allegato 1, capo I e capo III sezione I del regolamento.

Articolo 8 "Sanzioni accessorie": individua le modalità ed i tempi di sospensione o di revoca dell'autorizzazione del trasportatore e del certificato di omologazione del mezzo di trasporto.

I commi 1,2,3,4,5 e 6 definiscono, in relazione al numero di infrazioni commesse nel periodo di tre anni, la durata del periodo di sospensione o di revoca dell'autorizzazione. Inoltre il comma 5 prevede che il trasportatore non può conseguire, in caso di revoca dell'autorizzazione, un'altra autorizzazione prima di 12 mesi.

I commi 7,8,9,10 e 11 prevedono, in relazione al numero di infrazioni commesse nel periodo di tre anni dal trasportatore con lo stesso mezzo di trasporto, la durata del periodo di sospensione o di

revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto. Inoltre il comma 10 prevede che il trasportatore non può conseguire, in caso di revoca del certificato di omologazione, un altro certificato di omologazione prima di 12 mesi.

Il comma 12 prevede, per le violazioni commesse da trasportatori stranieri e per le quali è prevista la sospensione o revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto, l'interdizione temporanea ad effettuare trasporti di animali sul territorio nazionale.

Il comma 13 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria minima e massima per chiunque effettua un trasporto in violazione del provvedimento di interdizione temporanea, compreso il fermo amministrativo del veicolo qualora l'oggetto della sanzione risulta essere il veicolo stesso.

Il comma 14 prevede la facoltà di sospendere o revocare il certificato di idoneità nei confronti del conducente e del guardiano che detiene un certificato di idoneità. Tale ipotesi non è correlata espressamente al numero di infrazioni commesse in un determinato arco di tempo, come invece specificato per la revoca o sospensione dell'autorizzazione del trasportatore e del certificato di omologazione del mezzo di trasporto in quanto, si è lasciata la facoltà all'autorità competente di sospendere o revocare tale certificato sin dalla prima infrazione commessa in base alla gravità della stessa.

Articolo 9 "*Misure di emergenza per la tutela del benessere degli animali*": dispone, in riferimento all'art. 23 del Regolamento, l'attuazione da parte del responsabile degli animali di quelle azioni necessarie alla salvaguardia del loro benessere ed individua nel trasportatore, nell'organizzatore e nel detentore la responsabilità in solido, con chi ha commesso la violazione, per gli obblighi derivanti o connessi all'attuazione delle azioni necessarie alla salvaguardia del benessere animale. Inoltre, individua nel trasportatore e nel guardiano le persone su cui devono gravare i costi di dette azioni.

Il comma 3 dispone che l'informativa dei provvedimenti assunti dagli organi accertatori della violazione, deve essere inviata all'autorità competente, all'organizzatore ed al destinatario ed individua nell'organizzatore e nel destinatario gli obbligati in solido tenuti all'eventuale copertura dei costi dell'attuazione delle misure d'emergenza, qualora questi costi non vengano coperti dal trasportatore o dal guardiano.

Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria minima e massima a carico di coloro che non attuano o ritardano gli adempimenti degli obblighi previsti ai precedenti comma relativi alle misure cautelari per la salvaguardia del benessere animale.

Articolo 10 "*Richiesta di informazione o di esibizione di documenti*": sancisce la facoltà delle autorità di controllo a richiedere, all'atto del controllo o entro un determinato periodo di tempo, agli organizzatori, trasportatori o detentori degli animali trasportati, informazioni o l'esibizione di documenti e certificati relativi a persone ed animali coinvolti nel viaggio ed individua una sanzione amministrativa pecuniaria minima e massima per tutti coloro che non ottemperano a quanto specificamente richiesto dalle autorità di controllo.

Articolo 11 "*Procedimento di applicazione delle sanzioni*": Il comma 1 rimanda alle disposizioni della Legge 689/81 per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto legislativo e per tutto quanto riguarda, in senso lato, il procedimento sanzionatorio, ed indica il modello allegato al decreto quale modello conforme per redigere il verbale di accertamento delle violazioni constatate. Il comma 2 individua la Regione quale autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni e per la trasmissione del verbale e della prova delle eseguite contestazioni e notificazioni ai sensi dell'articolo 17 della legge 689/81.

Ai sensi del comma 3, l'U.V.A.C. è invece l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni ed al ricevimento del verbale quando si tratta di violazioni a trasporti intracomunitari o verso Paesi terzi. Il comma 4 dispone, per le violazioni del decreto commesse utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 207 della legge 285/92 ed individua nel responsabile della violazione il soggetto che deve farsi carico delle spese conseguenti al fermo amministrativo del veicolo ed alla sistemazione degli animali per garantire la tutela del loro benessere.

Il comma 5 prevede l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo gli accertamenti dell'ISTAT.

Articolo 12 *"Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie"*: Individua le amministrazioni beneficiarie dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal decreto.

Articolo 13 *"Disposizioni transitorie ed abrogazioni"*

Il comma 1 prevede che la sanzione di cui all'articolo 4 del presente decreto in vigore dal 6 gennaio 2008, giorno successivo alla data di entrata in vigore della nuova disciplina sui certificati di idoneità. Tale norma va letta in combinato disposto con quanto previsto al comma 3 dell'articolo 1, per il quale fino al 5 gennaio 2008 ogni richiamo al certificato di idoneità contenuto nel presente decreto deve intendersi riferito alla attuale attestazione rilasciata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.

Il comma 2 individua nei servizi veterinari delle AUSL territorialmente competenti le autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore e del certificato di omologazione del mezzo di trasporto, rimandando ad un decreto interministeriale l'individuazione dei documenti necessari, le modalità di effettuazione degli accertamenti tecnici sui veicoli e di rilascio dei certificati di omologazione.

Il comma 3 abroga il decreto legislativo 532/92, ad eccezione dell'articolo 14, che rimane in vigore fino alla data di entrata in vigore della sanzione di cui all'articolo 4 del presente decreto, correlata alla operatività dei nuovi decreti di idoneità.

Il comma 4 dispone, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'emanazione di un decreto interministeriale per stabilire le procedure per le attività di controllo ed applicazione del regolamento 1/2005.

Articolo 14 *"Disposizioni finanziarie"*: ai commi 1 e 2 viene specificato che nessun onere derivante dall'applicazione del presente decreto legislativo deve gravare sulle finanze statali.

Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE ed il Regolamento (CE) n. 1255/97”.

RELAZIONE TECNICA

Dall'applicazione delle disposizioni previste dal provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza statale.

Infatti, i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal decreto legislativo in riferimento utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la Legge 18 aprile 2005, n. 62 ed in particolare l'articolo 3;

Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE ed il Regolamento (CE) n. 1255/1997;

Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto Regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne in particolare le modalità per l'esecuzione dei controlli nonché le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinché esse siano attuate in applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento medesimo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate, di seguito denominato "Regolamento".
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento nonché la seguente definizione di "Conducente": persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, il conducente o il guardiano degli animali deve acquisire, previo apposito corso di formazione, il certificato di idoneità al trasporto degli animali, entro il 5 gennaio 2008. Fino alla suddetta data, ogni richiamo a tale certificato di idoneità contenuto nel presente decreto, deve intendersi riferito alla attestazione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.
4. I corsi di formazione di cui al comma 3, possono essere realizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria e di Associazioni professionali in maniera indipendente od in collaborazione tra loro con oneri a carico degli interessati, previa verifica ed approvazione del programma da parte del Ministero della salute.

Art. 2

Autorità competente

1. Autorità competente ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del Regolamento è il Ministero della salute.

2. Per gli atti di accertamento delle violazioni sono, altresì, competenti tutti gli organismi di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3

Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore

1. Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Regolamento, di seguito denominata "autorizzazione", ovvero quando la stessa sia scaduta di validità, sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 6.000,00. La stessa sanzione si applica a chiunque effettui il trasporto violando le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari di cui all'articolo 23, paragrafo 3 del Regolamento, nonché all'organizzatore e al detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validità, sospesa o revocata.
2. Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione del trasportatore o di copia conforme rilasciata dalla stessa autorità competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 600,00. Il trasportatore è obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4

Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o guardiano

1. Chiunque effettua l'attività di conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, sprovvisto del certificato di idoneità, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento, di seguito denominato "certificato di idoneità", ovvero munito di certificato scaduto di validità, sospeso o revocato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 4.500,00. Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneità ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato.

Art. 5

Irregolarità documentali

1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette irregolarità documentali di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 3.000,00.
2. Costituiscono irregolarità documentali:
 - a) la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento;
 - b) la mancanza sul mezzo di trasporto del documento veterinario unico di entrata (DVCE) per gli animali provenienti da Paesi Terzi per il tratto di percorso successivo al controllo presso il Posto di ispezione frontiera (PIF) di entrata;
 - c) per i lunghi viaggi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del Regolamento, la mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio ovvero l'utilizzazione di un giornale di viaggio non conforme al modello previsto dal Regolamento o mancante della precisazione dei punti di riposo o di trasferimento, secondo le disposizioni dell'Allegato II del Regolamento.
 - d) l'irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di trasporto riguardo a:
 1. origine e proprietà degli animali;
 2. luogo, data e d'ora di partenza;
 3. luogo di destinazione e destinatario;
 4. numero dei capi;
 - e) l'irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati relativi a:
 1. luogo data ed ora di partenza;
 2. luogo di destinazione e ora di arrivo prevista;
 3. percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o trasferimento individuati;
 4. durata prevista del viaggio.
 - f) compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a ciò non legittimate ovvero senza averlo unito al certificato veterinario per tutta la durata del viaggio;
 - g) la mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale di viaggio.

3. L'organizzatore ed il detentore degli animali del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente articolo.

Art 6

Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto

1. Il trasportatore o il conducente che effettua un trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo non munito di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 18 del Regolamento, di seguito indicato "certificato di omologazione", ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 3.000,00.
2. L'organizzatore e il trasportatore, se persona diversa dal trasgressore, sono obbligati in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni previste per le violazioni di cui al comma 1.
3. Il trasportatore che effettua un trasporto di bestiame con una nave sprovvista di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 19 del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità, ovvero sospeso o revocato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a € 10.000,00.
4. L'organizzatore è obbligato in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 3.

Art. 7

Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali

1. Il trasportatore che durante il viaggio viola le disposizioni essenziali per il benessere degli animali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 6.000,00, per ciascuna delle violazioni di cui al comma 2.
2. Costituiscono violazioni alle disposizioni essenziali per il benessere degli animali:
 - a) il trasporto di animali gravemente malati o feriti o comunque non idonei al trasporto, in violazione delle disposizioni dell'Allegato I capo I del Regolamento;
 - b) il trasporto di animali ammalati o feriti durante il trasporto non opportunamente separati dagli altri in violazione delle disposizioni dell'Allegato I, capo I, punto 4 del Regolamento;
 - c) una densità di carico tale da compromettere la possibilità di decubito o di movimento naturale degli animali, ovvero tale da impedire il regolare accesso al dispositivo di abbeveraggio o ad ostacolare la verifica dello stato fisico degli animali trasportati;
 - d) il trasporto di animali nel cassone tra gli assi delle ruote;
 - e) il trasporto di animali di specie diverse non separati, in violazione delle disposizioni dell'Allegato I, capo III, punto 1.12 del Regolamento;
 - f) il trasporto di animali legati per le corna o con anello nasale ovvero di solipedi su veicoli a più livelli, in violazione delle disposizioni di cui all'Allegato I, capo III, punti 1.11 e 2.3 del Regolamento;
 - g) il trasporto su veicoli con piani non sufficientemente alti, in violazione delle disposizioni di cui all'Allegato I, capo II, punto 1.2 del Regolamento per tutti gli animali e dell'Allegato I, capo III, punto 2.3 del Regolamento per gli equidi;
 - h) l'assenza, il non regolare funzionamento o la mancata alimentazione, sul mezzo di trasporto, di un sistema di abbeveraggio, in violazione delle disposizioni di cui all'Allegato I, capo V, punto 1.4 del Regolamento;
 - i) la mancanza di accesso continuo all'acqua da parte dei suini nei lunghi viaggi, in violazione delle disposizioni di cui all'allegato I, capo V, punto 1.4, lettera b) del Regolamento;
 - l) la mancanza sul mezzo di trasporto di un idoneo sistema di ventilazione ovvero di un sistema non funzionante, in violazione delle disposizioni di cui all'Allegato I, capo II, punto 3.1, del capo IV, sezione 1, punto 2 e del capo VI, punto 3.1 del Regolamento;
 - m) la mancanza sul mezzo di trasporto di un idoneo sistema di controllo della temperatura e del relativo sistema di allarme ovvero, di un sistema non funzionante, in violazione delle disposizioni di cui all'Allegato I, capo VI, punti 3.3 e 3.4;

- n) il trasporto senza effettuare i prescritti periodi di riposo ovvero le pause per l'abbeveraggio, in violazione delle disposizioni di cui all'allegato I, capo V del Regolamento.
3. Il trasportatore che, durante il viaggio, viola le altre disposizioni previste dal Regolamento per il benessere degli animali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 3.000,00 per ciascuna delle violazioni di cui al comma 4.
4. Costituiscono violazioni alle altre disposizioni per il benessere degli animali previste dal Regolamento:
- a) il trasporto con mezzo non idoneo per la protezione da intemperie, da variazioni climatiche ovvero non pulito e disinfettato, non munito di chiusura affinché gli animali non possano fuggire o non costruito in modo da evitare lesioni agli animali, in violazione delle disposizioni di cui all'Allegato I, capo II, punto 1.1 del Regolamento;
 - b) il trasporto effettuato con un mezzo con pavimento sdruciolevole ovvero non dotato di attrezzature quali ponti, rampe o passerelle per il carico o lo scarico degli animali, in violazione delle disposizioni di cui all'Allegato I, capo II, punti 1.1 e 2.2 del Regolamento;
 - c) la mancata dotazione ed il mancato posizionamento dei tramezzi obbligatori nei lunghi viaggi per il trasporto di equidi, animali della specie bovina, ovina, suina e caprina e comunque in tutti i viaggi ove questi sono previsti in rapporto alla specie, all'età ed al sesso degli animali e in tutte le altre situazioni previste dall'Allegato I capo III punto 1.12 del Regolamento;
 - d) la mancanza o l'insufficienza della lettiera nonché l'impossibilità da parte degli animali di accedere direttamente, in violazione delle disposizioni di cui all'Allegato I, capo II, punti 1.1 e 1.5 e capo VI, punto 1.2 del Regolamento.
5. Il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a € 15.000,00.
6. Chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa all'animale sofferenze inutili o lesioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a € 15.000,00.
7. Il detentore ed il responsabile del centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall'Allegato I capo I e capo III sezione 1 del Regolamento.

Art. 8 **Sanzioni accessorie**

1. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni previste dall'articolo 7 comma 2 nel periodo di tre anni, è soggetto alla sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione, per un periodo da 1 a 3 mesi. E' sempre disposta la massima durata della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra le due violazioni sia inferiore a tre mesi.
2. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre violazioni previste dall'articolo 7, comma 4 nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 15 giorni a 2 mesi. E' sempre disposta la massima durata della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni sia inferiore a sei mesi.
3. Il trasportatore che commette cinque violazioni previste dall'articolo 7, comma 2, nel periodo di tre anni è soggetto alla revoca dell'autorizzazione.
4. In caso di accertamento della violazione di cui all'articolo 7, comma 6, è sempre disposta la sospensione dell'autorizzazione del trasportatore per un periodo da 15 giorni a 2 mesi. In caso di reiterazione, il trasportatore è soggetto alla revoca della stessa.
5. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono atti definitivi.
6. Il trasportatore nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione non può conseguire altra autorizzazione prima di 12 mesi.
7. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da 1 a 3 mesi. E' sempre disposta la massima

durata della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra le due violazioni sia inferiore a tre mesi.

8. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre violazioni previste dall'articolo 5, comma 2, nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da 15 giorni a 2 mesi. E' sempre disposta la massima durata della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni sia inferiore a sei mesi.
9. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni tra quelle previste dall'articolo 5 comma 2, è soggetto alla revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto.
10. Il trasportatore che è stato sottoposto alla misura della revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto non può conseguire altro certificato di omologazione prima di 12 mesi.
11. La sospensione e la revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto sono atti definitivi.
12. Se le violazioni indicate nel presente decreto sono commesse da trasportatori di altro Stato membro, il Ministero della salute può adottare, una volta esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza reciproca e scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, un provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare trasporto di animali sul territorio nazionale, avente la stessa durata prevista nei casi di sospensione o di revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto. Il provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare trasporto di animali è atto definitivo.
13. Chiunque effettua un trasporto in violazione del provvedimento di interdizione temporanea di cui al comma 12, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 6.000,00. Se la violazione è commessa con un veicolo, è disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di 60 giorni, secondo le disposizioni dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285 e successive modificazioni, in quanto compatibili.
14. In caso di infrazione al Regolamento ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità, può essere disposta la sospensione del certificato di idoneità per un periodo da uno a tre mesi o la revoca.
15. La sospensione e la revoca del certificato di idoneità del conducente o guardiano sono atti definitivi.
16. Le autorità ed i soggetti competenti al controllo che hanno accertato e contestato una violazione dalla quale consegue la sospensione o la revoca dell'autorizzazione del trasportatore, ovvero del certificato di omologazione del mezzo o del certificato di idoneità del conducente o guardiano, entro 10 giorni dalla definizione del relativo procedimento, devono trasmettere all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore o l'omologazione del mezzo di trasporto oppure il certificato di idoneità del conducente o guardiano, copia del verbale di contestazione e di ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca sopraindicati. Se le violazioni sono commesse da un trasportatore di altro Stato membro, la comunicazione deve essere inviata all'autorità competente di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 9

Misure di emergenza per la tutela del benessere degli animali

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto, quando è riscontrata una violazione delle disposizioni del Regolamento, l'autorità competente, qualora non sia possibile provvedere direttamente, impone al soggetto responsabile degli animali di intraprendere le azioni necessarie a salvaguardare il benessere degli stessi, individuandole tra quelle previste dall'articolo 23 del Regolamento.
2. Degli obblighi comunque derivanti o connessi all'attuazione delle misure indicate dall'articolo 23 del Regolamento, rispondono il responsabile della violazione, il trasportatore, l'organizzatore e il detentore, in solido tra loro. Il trasportatore e il guardiano sono tenuti a provvedere agli adempimenti nel termine indicato dall'autorità competente o dagli organi di controllo, a proprie spese.
3. Dell'attuazione delle azioni previste al comma 1, l'autorità che effettua il controllo ovvero che accerta una violazione delle disposizioni del Regolamento, deve informare dei provvedimenti assunti l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, l'organizzatore ed il destinatario che in solido sono chiamati a coprire i costi qualora il trasportatore o il guardiano non abbiano provveduto al loro pagamento. Qualora l'organizzatore abbia sede in un altro Stato membro, le comunicazioni dovranno essere fatte per il tramite dell'Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (U.V.A.C) territorialmente competente.
4. Chiunque si rifiuta di adempiere agli obblighi o alle prescrizioni imposte dall'Autorità competente ai sensi e per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, ovvero comunque ne omette o ne ritarda in tutto o in

parte l'adempimento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 6.000,00. Le spese conseguenti dall'adempimento coattivo degli obblighi derivanti dall'applicazione delle misure sopraindicate sono poste interamente a carico di chi è tenuto al loro adempimento.

Art. 10

Richiesta di informazione o di esibizione di documenti

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, le autorità di controllo hanno facoltà di chiedere agli organizzatori dei viaggi, ai trasportatori o ai detentori degli animali trasportati informazioni relative al viaggio ovvero l'esibizione di documenti, certificati, relativi agli animali ed alle persone impiegate nel viaggio stesso. L'invito a fornire informazioni o ad esibire documenti può essere formulato al momento del controllo ovvero notificato in un momento successivo e contiene il termine entro il quale devono essere fornite le informazioni ed esibiti i documenti nonché le modalità con le quali tali operazioni devono essere effettuate. Il termine indicato nell'invito per fornire le informazioni o esibire documenti non deve superare i 30 giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui il destinatario dell'invito stesso ne ha legale conoscenza.
2. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera, entro il termine stabilito, all'invito effettuato dall'autorità o dai soggetti competenti al controllo di fornire informazioni o di esibire documenti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.200,00. Alla violazione consegue l'applicazione, da parte dell'autorità o dei soggetti competenti al controllo, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Art. 11

Procedimento di applicazione delle sanzioni

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. L'autorità competente o gli organi di controllo di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che accertano violazioni alle disposizioni del presente decreto redigono un verbale di accertamento, conforme al verbale di accertamento conforme al modello di cui all'Allegato I, che deve contenere, ove possibile, anche gli estremi dell'autorizzazione del trasportatore o, se previsto, del certificato di omologazione del mezzo nonché, ove possibile, gli elementi identificativi degli animali non idonei ad essere trasportati, degli animali morti, degli animali sottoposti a contenimento con metodiche inadeguate.
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, la Regione è l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni. Alla stessa deve essere trasmesso il verbale e la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso Paesi Terzi, l'U.V.A.C. competente per territorio è l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni. Alla stessa deve essere trasmesso il verbale ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Quando una violazione prevista dal presente decreto è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, in deroga alle disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 207 del citato decreto legislativo ovvero ai sensi dell'articolo 8 comma 13 del presente decreto, non può essere in nessun caso affidato in custodia al conducente o al proprietario del mezzo ma deve essere fatto ricoverare, a spese del responsabile della violazione, presso uno dei custodi - acquirenti indicati dall'art 214 bis del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285. In ogni caso, gli animali devono essere fatti sistemare, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere ed il rispetto delle norme vigenti in materia.
5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella Legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative

pecuniarie, aggiornata secondo le disposizioni sopraindicate, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

Art. 12

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.

Art. 13

Disposizioni transitorie ed abrogazioni

1. La disposizione di cui all'articolo 4 entra in vigore a far data dal 6 gennaio 2008.
2. Ferme restando le competenze delle regioni, in fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, il certificato di omologazione di cui all'articolo 18 del Regolamento e l'autorizzazione del trasportatore di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento, sono rilasciati dai servizi veterinari delle AUSL competenti in ragione della sede legale del trasportatore. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i documenti necessari e le modalità di effettuazione degli accertamenti tecnici sui veicoli e di rilascio dei certificati di omologazione.
3. E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 14, che rimane in vigore fino alla data del 5 gennaio 2008.
4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno emana un decreto di coordinamento delle attività di controllo e di applicazione del Regolamento.

Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO
Accertamento a carico di un trasporto di animali
per l'attuazione del Regolamento (CE) 1/2005

Servizio Veterinario Azienda Unità Sanitaria Locale di _____	
Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari Compartimento di _____	
Posto di Ispezione Frontaliero _____	
Soggetto competente al controllo _____	

Tipo di controllo

Data _____
Presso il luogo di partenza <input type="checkbox"/>
Presso il luogo di destinazione <input type="checkbox"/>
In itinere <input type="checkbox"/>

Località presso la quale è stato effettuato il controllo _____

TRASPORTATORE

Nome / ragione sociale _____
 Residenza _____
 Paese di Residenza _____

MEZZO DI TRASPORTO

Tipo del mezzo di trasporto (stradale – ferroviario – marittimo – aereo) _____
 Autorizzazione per il trasporto n. _____ rilasciata
 da _____ valida fino al _____
 Codice di identificazione _____

ANIMALI TRASPORTATI

Specie animale _____ Numero capi _____
 Certificato sanitario _____
 Numero _____
 Luogo del rilascio _____
 Data del rilascio _____
 Paese che ha rilasciato il certificato _____

LUOGO DI ORIGINE

Luogo di partenza degli animali _____
 Paese speditore _____
 Data ed ora della partenza _____

LUOGO DI DESTINAZIONE

Luogo di destinazione degli animali _____
 Paese di destinazione _____
 Data ed ora presumibile dell'arrivo _____

CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI

Noi sottoscritti _____ dipendenti dall'Ufficio di cui sopra a seguito
 del controllo effettuato abbiamo accertato che sono state violate le seguenti disposizioni
 _____ perchè:

Per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro _____ a euro _____. E' ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di una somma di euro _____

MISURE INTRAPRESE

RICHIESTA DI INFORMAZIONE O ESIBIZIONE DI DOCUMENTI

Il destinatario del presente atto, entro _____ giorni dall'accertamento/dal momento in cui ne ha avuto legale conoscenza è invitato a fornire informazioni riguardo a _____ esibire i seguenti documenti _____

PROVVEDIMENTI ADOTTATI

EVENTUALI OSSERVAZIONI E COMMENTI

Entro 30 giorni gli interessati hanno facoltà di far pervenire scritti difensivi all'Autorità competente a ricevere il rapporto,

REGIONE _____

UVAC _____

PIF _____

e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Copia del presente atto, che viene sottoscritto per ricevuta, vale come notifica ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del C.P.C.

Si consegna alle ore _____ del _____ nelle mani del Signor _____

nato a _____ il _____ in qualità di _____

FATTO LETTO E SOTTOSCRITTO

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA DI TRASPORTO _____

I VERBALIZZANTI



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate".

Rep. Atti n. 40/CS del 15 marzo 2007

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella odierna seduta del 15 marzo 2007:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004, che all'articolo 3 consente al Governo di adottare decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di Regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge comunitaria;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto, che modifica le direttive 64/432/CE e 93/119/CE ed il Regolamento (CE) n. 1255/1997, che all'articolo 25, prevede che ogni Stato membro debba stabilire regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del Regolamento medesimo e prendere tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano attuate;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate", pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 30 gennaio 2007, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella riunione del 25 gennaio 2007;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 febbraio 2007, le Regioni hanno avanzato una serie di puntuali proposte emendative allo schema di decreto in oggetto;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni hanno consegnato un documento (All. sub A), parte integrante del presente atto, con il quale esprimono parere favorevole condizionato all'accoglimento di tutte le proposte emendative già formulate nella predetta riunione tecnica del 20 febbraio 2007;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate".

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

*Conferenza
in seduta 15-11-07
/h*

**PARERE DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME IN MERITO AL DECRETO LEGISLATIVO PER IL
SANZIONAMENTO DELLE INFRAZIONI AL REGOLAMENTO 1/2005,
COME RIFORMULATE IN SEDE TECNICA E RITENUTE ACCOGLIBILI
DAI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
INTERESSATE**

Punto 2) Elenco A - Odg. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative, già formulate nella sede tecnica del 20 febbraio 2007.

Articolo 1

comma 3

- sostituire il primo periodo come segue: *ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, il conducente o il guardiano degli animali di cui all'art. 6 comma 5 del regolamento, deve acquisire entro il 5 gennaio 2008 il certificato di idoneità al trasporto.*

comma 4

- sostituire come segue: *Il certificato di idoneità di cui al comma 3 ha durata decennale ed è rilasciato all'esito di un corso di formazione. I corsi di formazione sono realizzati da... interessati. (cassare ultima frase)*

Articolo 2

comma 1

- sostituire come segue: *Le autorità competenti ai sensi dell'art. 2, lettera f), del regolamento sono il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome, negli ambiti di rispettiva competenza.*

Articolo 3

comma 2

- prima riga eliminare *"del trasportatore"*

Articolo 5

comma 2, lettera c)

- Dopo le parole "non conforme al" sostituire come segue: "modello previsto dall'allegato II del regolamento". Riga 3: eliminare "o mancante...trasferimento".

comma 2, lettera d

- dopo il punto 4 aggiungere il "5) durata prevista del viaggio"

Articolo 7

comma 2, lettera a

- eliminare "gravemente malati o feriti o comunque" e aggiungere alle parole allegato I, capo I, le seguenti "punti 1 e 2"

comma 4, lettera d

- eliminare le parole "nonché l'impossibilità da parte degli animali di accedervi direttamente" e "punti 1.1" (lasciare solo punto 1.5 e capo VI, punto 1.2 del regolamento)

comma 4 aggiungere lettera e)

- l'impossibilità di accedere agli animali per l'ispezione e la cura in violazione delle disposizioni di cui all'Allegato 1, capo II punto 1.11

comma 7

- Sostituire "trasportatore" con "trasgressore" per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui.....

Articolo 8

- Sostituire integralmente l'articolo come segue:
 1. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due o più violazioni nel periodo di tre anni di cui all'articolo 5, articolo 7, comma 2, lettere d), g), h), l), m), articolo 7, comma 4, lettere a) e b), è disposta la sospensione del certificato di omologazione per un periodo da uno a quattro mesi.
 2. Il trasportatore che commette nel periodo di tre anni cinque violazioni previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, e 7 del presente decreto è soggetto alla revoca dell'autorizzazione al trasporto. In tal caso, il trasportatore non può conseguire altra autorizzazione prima di sei mesi.
 3. In caso di accertamento delle violazioni di cui all'art. 7, comma 6 è sempre disposta la sospensione dell'autorizzazione del trasportatore per un periodo da 15 giorni a 2 mesi. In caso di reiterazione, il trasportatore è soggetto a revoca della stessa.
 4. attuale art. 8, comma 14
 5. attuale art. 8, comma 16

- Inserire i seguenti articoli;

Articolo 8 bis
Violazioni commesse da trasportatori di altri Stati membri

Inserire in questo articolo le seguenti disposizioni del testo approvato dal Consiglio dei Ministri:

1. Se le violazioni indicate nel presente decreto sono commesse da trasportatori di altro Stato membro, il Ministero della salute può adottare, una volta esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza reciproca e scambio di informazioni ai sensi dell'art. 24 del regolamento, un provvedimento di interdizione ad effettuare trasporto di animali sul territorio nazionale per un periodo da 1 a 4 mesi.
2. attuale art. 8, comma 13, sostituendo *comma 12* con *comma precedente*.

Articolo 9

comma 3

- terza riga : togliere la parola "il destinatario"

comma 4

- eliminare riferimento al comma 4
- eliminare l'ultimo periodo ("*le spese ... al loro adempimento*").

Articolo 10

comma 1

- seconda riga: dopo la parola "*detentori*", aggiungere "*guardiani e conducenti*"

Articolo 11

comma 1

- quarta riga, cassare le parole "*al verbale di accertamento conforme*".
- Eliminare da "*o se previsto*" fino alla fine del comma.

comma 2

- sostituire con il seguente: *Salvo quanto disposto dal comma 3, le Regioni e Province autonome sono l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative.*

comma 3

- eliminare "o verso Paesi terzi" (VERIFICARE)

Articolo 13

comma 2

- dopo AUSL inserire "*rispettivamente competenti in ragione della sede operativa e della sede legale del trasportatore*"
- eliminare da "con decreto del Ministro" fino alla fine del comma

comma 3

- aggiungere dopo "*art. 14*" le parole limitatamente all' "*art 5 comma 2*"

Allegato I

Aggiungere per gli operatori indicati: n. di telefono e mail

PROPOSTE EMENDATIVE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME SU CUI
I RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE HANNO
FATTO RISERVA DI VERIFICA POLITICA

Art. 12

- sostituire come segue

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente decreto sono devoluti alle amministrazioni dello Stato quando accertate dall'UVAC, ed alle Regioni e Province autonome nei restanti casi.

Roma, 15 marzo 2007